

PROVINCIA DI SASSARI

<u>Servizio 1.4 - Pubblica Istruzione, Cultura, Spettacolo</u> <u>Servizio Biblioteca Comunale</u>

FORNITURA E CONSEGNA DI QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE S. FARINA C.I.G. ZA01E3D59F

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - Premessa

1. Presso la Biblioteca comunale "Salvatore Farina" di Sorso è attiva da anni un'emeroteca con quotidiani e periodici di interesse generale, utili alla fornitura del servizio informativo di base per la collettività sociale.

Art. 2 - Oggetto

- 1. L'appalto ha per oggetto la fornitura e il servizio di consegna a domicilio di quotidiani e periodici, con i relativi supplementi (come da elenco allegato 3), per il soddisfacimento delle necessità della Biblioteca comunale "Salvatore Farina"
- 2. Nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, con riferimento a sopravvenute esigenze della Biblioteca nel corso dell'esecuzione del contratto, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/16, sono ammesse varianti in aumento o diminuzione del numero delle pubblicazioni in abbonamento nonché di nuovi titoli non compresi nell'elenco allegato 3) senza che il fornitore possa apportare alcuna modifica all'offerta economica presentata in sede di gara né vantare indennità, penali o risarcimenti.
- 3. L'Amministrazione si riserva pertanto di procedere all'acquisizione dall'appaltatore di ulteriori quotidiani e periodici, con i relativi supplementi, aggiuntivi rispetto all'elenco allegato 3, sulla base dei prezzi derivanti dalla percentuale unica di sconto praticata dall'aggiudicatario della RDO, che verrà applicata sul prezzo di copertina di ogni singola pubblicazione periodica ordinata fino alla concorrenza dell'importo annuale stimato di € 6.000,00;

Art. 3 – Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/1990 e dell'art.31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50: Dott. Paolo Agostino Cannillo Telefono 079/3392216 e-mail pcannillo@comune.sorso.ss.it;

Art. 4 - Modalità e luogo di esecuzione

- L'appaltatore dovrà assicurare la consegna regolare dei periodici in base ai loro tempi di pubblicazione, presso la Biblioteca comunale S.FARINA in Via Siglienti in Sorso, o ad operatore della medesima biblioteca comunale
- 2. L'esecuzione del contratto prevede le seguenti modalità:
- a) Consegna delle forniture tutti i giorni, esclusi sabato e domenica e i giorni festivi e di chiusura del servizio
- b) Consegna entro e non oltre le ore 8,30;
- c) Consegna sulla base dell'elenco allegato 3) che il Comune si riserva di modificare in qualsiasi momento;
- d) Consegna, il lunedì, dei giornali usciti il sabato e la domenica;
- e) Consegna, il primo giorno di apertura, dei giornali usciti nei giorni festivi o di chiusura del servizio
- 3. L'appaltatore dovrà assicurare il recupero dei periodici regolarmente pubblicati ed eventualmente non consegnati;
- **4.** In occasione di periodi di ferie e/o chiusure dell'edicola, sarà cura del fornitore prendere accordi con altra rivendita del territorio al fine di garantire la continuità del servizio alla Biblioteca.

Art. 5 - Durata della fornitura

1. Il contratto avrà decorrenza presunta dal 01/06/2017 o comunque, a far data dall'affidamento del servizio, sino al 31.12.2019

Art. 6 - Importo dell'appalto

- 1. L'importo annuale dell'affidamento è quantificato fino alla concorrenza presunta di € 6.000,00, IVA assolta dagli editori, al netto degli sconti offerti in sede di gara;
- 2. L'Amministrazione si riserva di procedere all'acquisizione dall'aggiudicatario di ulteriori quotidiani e periodici, con i relativi supplementi, aggiuntivi rispetto all'elenco allegato 3, sulla base dei prezzi derivanti dalla percentuale unica di sconto praticata dall'aggiudicatario della RDO, che verrà applicata sul prezzo di copertina di ogni singolo volume ordinato fino alla concorrenza dell'importo annuale stimato di € 6.000,00;
- 3. L'importo complessivo stimato dell'affidamento per la durata dell'appalto è quantificato, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fino ad un massimo di € 18.000,00, IVA assolta dagli editori, al netto degli sconti offerti in sede di gara;
- 4. Tale importo rappresenta l'ammontare complessivo stimato della fornitura che la Ditta affidataria dovrà eseguire nell'arco del periodo contrattuale. Poiché non tutte le pubblicazioni che verranno acquistate sono determinabili a priori, il ribasso proposto in sede di offerta economica, diverrà lo sconto applicato al prezzo di copertina di ogni pubblicazione acquistata. L'effetto dell'offerta sarà, quindi, di aumentare il numero di pubblicazioni che potranno essere acquistate con l'importo della fornitura, in modo direttamente proporzionale al ribasso di prezzo globalmente offerto dalla ditta aggiudicataria.
- 5. Nel periodo di vigenza del contratto l'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di estendere o ridurre la fornitura, ai sensi dell'art.106, comma 12 del Dlgs 50/2016
- 6. Lo sconto offerto in sede di gara non potrà subire variazioni e dovrà essere applicato dall'aggiudicatario al prezzo di copertina di ogni singola pubblicazione ordinata per tutta la durata dell'appalto
- 7. L'importo per gli oneri della sicurezza è pari a zero.

Art. 7 – Corrispettivi contrattuali

- 1. La percentuale unica di sconto, così come risultante dall'offerta presentata in sede di gara dal fornitore, verrà applicata sui prezzi di copertina delle pubblicazioni periodiche e si intende fissa ed invariabile per l'intera durata dell'appalto.
- 2. La percentuale unica di sconto offerta dal fornitore verrà applicata anche in caso di variazione prezzi di copertina delle pubblicazioni periodiche nel corso della vigenza contrattuale.
- 3. Nessun onere può essere richiesto dal fornitore relativamente alla restituzione di fascicoli erroneamente consegnati.

Art. 8 - Condizioni della fornitura

- 1. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla fornitura e ai servizi in oggetto, nonché quelli relativi ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
- 2. Il fornitore deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato, nell'offerta e nel successivo contratto.
- **3.** Il fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza influente sull'esecuzione della fornitura.

Art. 9 – Pagamento della fornitura

- 1. L'Amministrazione comunale di Sorso procederà al pagamento dei soli quotidiani e periodici effettivamente consegnati, e dietro presentazione di regolare fattura elettronica con cadenza trimestrale;
- 2. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica previa verifica da parte della Stazione Appaltante della regolarità contributiva della Ditta (DURC regolare).
- 3. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente con le modalità previste dalla Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii., in base alla quale la stessa dovrà assumere tutti gli obblighi previsti e fornire i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il codice IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare su detto conto.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti all'articolo 3 della legge 13.8.2010 n. 136. Nel caso in cui le transazioni economiche riguardanti il presente appalto siano eseguite senza avvalersi di strumenti atti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 11 – Osservanza di leggi e regolamenti

- L'appaltatore si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto e alla tutela del personale addetto.
- 2. L'appaltatore è in particolare tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto

Art. 12 – Contestazioni, diffide, richiami e sanzioni

- 1. L'appaltatore che in fase di espletamento della fornitura dà motivo ad uno o più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiamo senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
- 2. Le diffide e i richiami di cui al presente articolo sono comminate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, sentito il Responsabile del servizio competente.
- 3. Nei casi suddetti il direttore dell'esecuzione chiede con nota scritta il ripristino delle condizioni contrattuali e l'immediato espletamento delle necessarie azioni correttive che devono essere intraprese dal fornitore entro e non oltre 3 giorni naturali e consecutivi da quello di formulazione della segnalazione.
- 4. Nel caso di diffide o richiami, l'appaltatore ha 15 giorni di tempo per inviare le proprie giustificazioni al Direttore dell'esecuzione del contratto.
- 5. In caso di inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità e le giustificazioni prodotte dall'appaltatore e ritenute valide dal Direttore dell'esecuzione del contratto, saranno applicate le seguenti penali:
 - a) Per ogni inadempienza della ditta che abbia dato luogo a diffida o richiamo non validamente giustificata: € 100,00 per ogni richiamo o diffida;
 - b) Per ogni giorno di ritardo sui termini di esecuzione previsti dal presente capitolato, non dipendete da giustificata causa di forza maggiore: € 20,00.
- 6. L'importo della penalità sarà comunicato dall' Amministrazione all'appaltatore con e-mail certificata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato l'inadempimento restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

- 7. Le penali di cui al presente articolo sono trattenute sull'ammontare della fattura immediatamente successiva o escusse dalla cauzione definitiva salva in ogni caso la facoltà per il Comune di Sorso di risolvere il contratto stesso, previa diffida ad adempiere secondo quanto stabilito dal codice civile e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.
- 8. In ogni caso l'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale. Nell'eventualità in cui ciò si verifichi il Comune di Sorso potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento e all'esecuzione in danno nei confronti del fornitore.

Art. 13 – Responsabilità dell'appaltatore

1. L'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione dell'esatta e puntuale fornitura di quanto affidatole e dell'operato dei propri dipendenti, assume ogni responsabilità per casi di danni arrecati, eventualmente, all'Istituzione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, sancito dall'art. 165 del DPR 207/2010 come richiamato dall'art. 298 del decreto medesimo.

Art. 14 - Subappalto

- Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore e del risarcimento in favore dell'Ente Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto della realizzazione dell'appalto oggetto del presente Capitolato.
- 2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

Art. 15 - Cauzione Definitiva

- 1. L'appaltatore deve costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto, in uno dei modi previsti dall'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e conformemente allo schema tipo 1.2 di cui al Decreto Ministeriale n. 123/2004 per un importo pari al 10% del valore contrattuale a garanzia degli obblighi assunti e del rispetto degli adempimenti contrattuali a norma di quanto previsto dal succitato articolo del D. Lgs n. 50/2016.
- 2. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
- 3. L'importo della cauzione è ridotto nei termini e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Il possesso delle certificazioni previste deve essere comprovato sotto forma di dichiarazione o mediante copia della certificazione.
- 4. Tale cauzione potrà essere costituita mediante polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da istituti a ciò autorizzati e dovrà prevedere espressamente:
 - ✓ rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - ✓ mancata produzione di effetti nei confronti dell'Ente a causa dell'omesso pagamento dei premi da parte del debitore principale;
 - ✓ clausola di pagamento a semplice richiesta dell'Ente, entro 15 giorni dalla richiesta;
- 5. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento della garanzia provvisoria da parte dell'Amministrazione a titolo di risarcimento del danno. In tal caso l'Amministrazione procede all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
- 6. Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato dal Comune di Sorso solo dopo che saranno decorsi sei mesi dalla scadenza del termine contrattuale; entro detto termine il Comune di Sorso procederà all'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell'impresa. Detta cauzione dovrà essere reintegrata qualora l'Amministrazione si sia avvalsa della stessa in tutto o in parte.
- 7. Copia della cauzione definitiva dovrà essere trasmessa all'Amministrazione contestualmente alla documentazione per la stipula del contratto.

ART. 16-Risoluzione del contratto

- 1. È motivo di risoluzione espressa l'accertata perdita dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, che devono permanere per tutta la durata contrattuale, salva e impregiudicata l'applicazione dell'articolo 76, del D.P.R. n.445/2000.
- 2. Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, oltre alle ipotesi specificate negli altri articoli del presente capitolato, convengono la risoluzione espressa del contratto nel caso in cui ricorra anche una sola delle condizioni previste dall'art. 108 del d. lgs. 50/2016 o delle seguenti ipotesi:
 - a) gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo netto contrattuale;
 - b) frode nell'esecuzione della fornitura (ad esempio nel caso in cui il Comune di Sorso accerti l'indicazione da parte del fornitore di un prezzo del periodico superiore al prezzo di catalogo/copertina fissato dall'editore
 - c) stato di inosservanza del fornitore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria fornitura e lo svolgimento del contratto;
 - d) manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
 - e) inosservanza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché dei contratti collettivi di lavoro;
 - f) cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto, al di fuori dei casi espressamente consentiti dal presente capitolato e dalla legislazione vigente;
 - g) sospensione della fornitura da parte del fornitore senza giustificato motivo;
 - h) mancato reintegro della cauzione di cui all'art. 10 del presente capitolato;
 - i) impiego di personale non dipendente del fornitore;
 - j) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
 - k) motivi di pubblico interesse.
- 3. Ai sensi dell'art. 1454 del codice civile quando nel corso dell'esecuzione del contratto il Comune di Sorso accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale il fornitore si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
- 4. Il Comune si riserva di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile quando, dopo aver richiamato formalmente l'appaltatore con comunicazione trasmessa tramite PEC, all'osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, quest'ultimo, per almeno 3 volte, non vi abbia ottemperato nel termine assegnatogli.
- 5. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, trasmessa tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di risoluzione la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 7, verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo. E' fatto comunque salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 17 - Recesso

1. Il Comune di Sorso si riserva la facoltà di recedere dal contratto alle condizioni previste dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016.

Art. 18 – Direttore dell'esecuzione del contratto

- 1. L'Amministrazione ha facoltà di supervisionare la corretta esecuzione del contratto e controllare che lo stesso venga eseguito secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto e dei suoi allegati mediante il direttore della esecuzione designato dal Comune che:
 - a) presiederà l'esecuzione del contratto e si rapporterà con il fornitore;
 - b) provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto:

c) accerterà la regolarità e la conformità delle prestazioni contrattuali redigendo un verbale di verifica di conformità e successivamente un certificato di verifica di conformità, applicando le penali eventualmente necessarie.

2. Responsabile dell'esecuzione del contratto: dott. Ruggero Roggio- Responsabile della Biblioteca comunale S. Farina- tel. 079 3392325 -- email rroggio@comune.sorso.ss.it

ART. 19 - Foro Competente

1. Per ogni controversia sorta in dipendenza dell'applicazione del presente appalto, la competenza è del foro di Sassari rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 20- Trattamento dei dati

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dalle Imprese partecipanti sono trattati dal Comune di Sorso esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per la successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Sorso.

ART. 21- Disposizioni di rinvio

- 1. La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati.
- 2. Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, questo Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto
- 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici

Il Responsabile del Servizio Dott. Paolo Agostino Cannillo